



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti

Presidente

Laura Tricomi

Consigliere

Rosario Caiazza

Consigliere

Alessandra Dal Moro

Consigliere

Laura Scalia

Consigliere Rel.

Oggetto:

FILIAZIONE

MINORI

Ud.21/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13279/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'Avvocata ██████████, giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

██████████ n.q. di curatrice speciale dei minori ██████████ e ██████████
██████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████ giusta procura speciale in atti

-controricorrente-

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'Avvocato ██████████ giusta procura speciale in atti

-controricorrente-

nonché contro



che la donna, dopo essere stata sottoposta nel 2022 a valutazione psicodiagnostica, era risultata avere un Q.I. estremamente basso, con cui era "riuscita a costruire abilità adattive ... nelle attività quotidiane" conservando però il bisogno di essere rassicurata sulle proprie capacità e nella forte motivazione alla cura dei figli, "con le azioni necessarie al loro sostentamento materiale ed emotivo".

Il forte senso di inadeguatezza della donna, lo stato d'ansia in cui la stessa viveva, anche nella incapacità di mantenere i lavori che, di volta in volta, le erano procurati dai Servizi Sociali, l'avrebbero resa non in grado di occuparsi dei figli, nel rifiuto da ultimo manifestato di entrare in una nuova struttura e di sottoporsi "ad inquadramento psico-diagnostico, e a richiedere l'invalidità civile onde facilitare la possibilità di reperire una attività lavorativa, facendo rientro presso la madre e la sorella".

Escluso il reinserimento dei minori nel nucleo familiare materno, in ragione dei rapporti conflittuali presenti nel passato, la Corte manteneva gli incontri e le videochiamate protette tra madre e figli e la ripresa di videochiamate in ambiente protetto con la nonna e la zia.

2.- Resistono con controricorso il curatore speciale per i figli minori e il padre.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

██████████ ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., per mancato ascolto dei minori per l'intero procedimento, incombente il cui adempimento pure era stato richiesto nell'atto di reclamo.

La parte denuncia la violazione degli artt. 315-bis, terzo comma, cod. civ., 336, secondo comma, cod. civ. 336-bis cod. civ (nella dedotta non applicabilità della riforma sul rito delle persone, minori e famiglie,



trattandosi di procedimento in corso ex art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 alla sua entrata in vigore) nonché degli artt. 5-bis, comma 7, della legge n. 184 del 1983, con riferimento al precedente art. 4, comma 5-*quater*, 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York nel 1989 e ratificata con legge n. 176 del 1991, 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2003.

La ricorrente deduce a conforto della specificità e autosufficienza del motivo, ai sensi dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., l'intervenuta sua deduzione dell'atto di reclamo del 16 gennaio 2025 davanti alla Corte d'appello (ALL.17) e la rappresentata evidenza, in quel contesto, della maturità e della capacità di discernimento della minore ██████ nata nel 2014 (sono menzionate le relazioni dei Servizi sociali confluite nel procedimento per reclamo, con riferimento all'allegato 7; le Osservazioni della Struttura "██████████" di cui pure sono indicate le assunte posizioni processuali -ALL.TI 7 e 24, che ha ospitato i bambini per quasi quattro anni e i messaggi telefonici scambiati con la zia, allegati alla memoria del difensore della ricorrente del 24 luglio 2024 -è indicato l'ALL.14 del reclamo-).

Il motivo è ammissibile e fondato.

L'ascolto del minore è uno strumento necessario di scrutinio dell'interesse attuale ed effettivo del minore.

La sua omissione è stata censurata tempestivamente dalla parte in un procedimento, qual è quello di specie, all'esito del cui svolgimento è stato adottato un provvedimento fortemente incisivo sulla relazione genitore-figli, come è, insieme al disposto affido presso i Servizi Sociali, la collocazione presso una famiglia terza; si tratta di provvedimento che, nel suo negativo rilievo, non resta sconfessato dalla provvisorietà della misura e dall'indagine comunque devoluta, per il futuro, ai Servizi Sociali circa l'opportunità di ascolto della minore ██████ la più grande dei figli.



Ogni modifica nel collocamento, anche laddove in via provvisoria stabilita, destabilizza il minore e non può ritenersi bilanciata dalla complessiva dizione del provvedimento adottato e quindi dalla cautela dimostrata dai giudici di appello nel disporre l'eventualità dell'ascolto, all'esito di ulteriori accertamenti.

L'interesse del minore da realizzarsi, anche, attraverso lo strumento dell'ascolto per essere effettivamente tutelato va curato all'attualità e senza riserve salvo che la situazione pregiudizievole, al cui contenimento anche l'omesso e procrastinato incombente debba valere, non si prospetti nell'immediato.

Con affermazione di principio ancora recentemente resa, questa Corte ha ritenuto che il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicesimo, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici; al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni (Cass., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595; in termini, Id., 13 dicembre 2024, n. 32359).

Su tale premessa, il motivo va accolto.

Depone in tal senso, nell'omesso ascolto, la mancanza di motivazione e tanto nella dedotta, dalla ricorrente – reclamante nella precedente fase – , maturità della minore ██████ nata nel ██████ e in ragione del pregiudizio correlato al provvedimento di collocazione presso una famiglia terza per un periodo lungo, di almeno due anni, diretto a spezzare, significativamente, il legame tra genitrice e figli, in un quadro, nel resto, di insufficiente capacità genitoriale che evidenzia una non raggiunta idoneità della donna a dialogare



con il vissuto emotivo dei figli, pure però nell'acquisita presenza, nel percorso di recupero della genitorialità, di strumenti di accudimento.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente fa valere violazione di norme di diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., n.3, 333 cod. civ., 336 cod. civ., 5-bis della legge n. 184 del 1983, perché veniva confermato l'affidamento ai servizi sociali e disposta la collocazione eterofamiliare, tra l'altro con effetto immediato, senza aver accertato, la Corte di merito, la sussistenza di condotte della madre pregiudizievoli per i figli; si deduce la mancata adozione di una consulenza tecnica nel corso dell'intero procedimento.

Il motivo è fondato.

E' mancato un accertamento su capacità genitoriali, profili personologici della madre e capacità della famiglia di origine ad integrare un polo di riferimento e supporto per madre e figli, dove, ancora una volta, il carattere provvisorio della misura impugnata non vale a superare la mancanza di una istruttoria necessaria, nell'assoluto rilievo della recisione del legame madre-figli che è effetto del provvedimento di affido presso struttura pubblica e collocamento presso famiglia terza, per un periodo di due anni.

Come chiarito da questa Corte, l'adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d'ufficio per valutare le capacità genitoriali e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l'acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione, accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori, laddove l'indicata terzietà non può individuarsi nei Servizi sociali a cui il minore è stato affidato (Cass., Sez. I, 6 settembre 2022, n. 26279).



3.- I restanti motivi (dal terzo al quinto) con cui la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di merito disposto la collocazione eterofamiliare dei minori senza avere posto in essere tutti gli interventi di sostegno e aiuto a favore della famiglia, per avere omesso di esaminare, quale fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. la documentazione per decidere in merito alle richieste di c.t.u., di audizione dei minori e di ulteriori sostegni a madre e figli e ancora per avere lasciato inosservato, con una previsione non definita, il tempo di durata dell'affido eterofamiliare che non può essere superiore ai 24 mesi, con seguente violazione dell'art. 5-bis legge n. 184 del 1983, restano assorbiti.

Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa dinanzi alla Corte di appello di Genova, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.

Il Presidente
Alberto Giusti

